



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott. Barretta Antonello**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>205</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art 18 L 689 81 e s m i per la violazione del combinato disposto di cui agli artt 101 co 1 e 133 co 1 del d lgs 152 2006 e s m i illecito amministrativo accertato dall ARPAC dipartimento di Caserta con verbale di accertamento n 04 DA 18 del 15 01 2018***

***Trasgressore Legale Rappresentante del centro L Oasi S R L***

***Obbligato in solido centro L Oasi S R L***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**VISTO**

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, su richiesta del comune di Castel Campagnano, nota 897 del 18/02/2014, in data 15/01/2018, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento, adibito a centro residenza di riabilitazione motoria per anziani e disabili, centro \*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*O, redigendo, nel giorno stesso, verbale di sopralluogo n. 04/DA/18;
- Che dalle attività ispettive è emerso:
  - Il titolare dello scarico è in possesso di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006, rilasciata dal comune di Castel Campagnano, in data 11/02/2014 prot. \*\*\*OM;
  - Dalle analisi effettuate sul campione prelevato all'atto del controllo - Rapporto di prova R.G. n. 1042 relativo alle analisi effettuate dall' Area Analitica di Caserta -, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3allegato V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per i parametri: AZOTO NITROSO e ALLUMINIO;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 16428/2018, trasmessa a mezzo Pec, del 19/03/2018 ed acquisita al protocollo regionale n. 179129 del 19/03/2018, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., al \*\*\*OM\*\*\***OMISSIS**\*\*\* \*\*\*O\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*, in qualità di rappresentante legale della ditta in oggetto, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;
- Che, in data 20/04/2018, il \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\* notificava, a mezzo pec, allo scrivente ufficio, memorie difensive in risposta agli esiti del verbale ARPAC 04/DA/18, acquisite al prot. Regionale n. 259483 del 20/04/2018;

**CONSIDERATO**

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che, l'art 140 D.lgs. 152/2006 recita: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*;
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

## RILEVATO

- Che il verbale ARPAC n. 04/DA/18 risulta correttamente notificato;
- Che, dal verbale di accertamento, risulta che il ricettore dello scarico è il canale di Bonifica denominato Collettore 11;
- Che, agli atti presenti presso il nostro Ufficio, risultano, a carico del soggetto obbligato, condotte illecite della stessa indole nei cinque anni precedenti. In particolare, la ditta in oggetto è stata sanzionata, sulla base dell'illecito amministrativo accertato dall'ARPAC con verbale di sopralluogo/prelievo n. 09/DFC/15 effettuato in data 02/02/2015, con Decreto Dirigenziale n.54 del 03/04/2019 avente ad oggetto "*Ordinanza – ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 e s.m.i., per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101, comma 1 e 133, comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., nei confronti del Sig. PASCARIELLO Orazio rappresentante legale, all'epoca dei fatti, della Ditta L'OASI Srl – Comune di Castel Campagnano (CE) - illecito amministrativo accertato dall'ARPAC dipartimento di Caserta, con verbale di sopralluogo/prelievo n. 09/DFC/15 del 02/02/2015 e rapporto di prova n. 2070.*"
- Che, dalle memorie difensive presentate dal \*\*\*OMISSIS\*\*\* del 20/04/2018, si evince che:
  1. "*Si constatava un funzionamento discontinuo e non evidenziabile ai normali controlli della pompa dosatrice per il Policloruro d'alluminio*";
  2. Il malfunzionamento di cui sopra ha causato, a parere della scrivente Ditta, un incidente occasionale ed imprevedibile;
  3. Dal rapporto di prova 033304/18/AS, del 09/04/2018, effettuato dalla società Servizio controllo qualità srl, allegato alle suddette memorie, emerge la totale e celere rimozione dello stato anti giuridico contestato;
- Che, pur trattandosi di un incidente occasionale ed imprevedibile, non è escludibile l'antigiuridicità della condotta contestata. In merito a ciò, è d'uopo evidenziare la sentenza n. 31262 del 22 giugno 2017 (ud. 5 aprile 2017) Cass. Pen., Sez. III: "*Il guasto meccanico, quand'anche dovuto a più fattori concausali, non esonera da responsabilità il titolare dell'impianto, essendo in tal caso ascrivibile una responsabilità non certo "oggettiva", ma indubbiamente "colposa", posto che il fatto in sé del guasto nel funzionamento dell'impianto di depurazione, senza che sia individuabile una causa, per sua natura imprevedibile od inevitabile, lungi dall'escludere, vale a comprovare l'insufficienza delle misure predisposte e, dunque, a dimostrare la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa.*"
- Che, tuttavia, data la celere della risoluzione del guasto e la conseguente rimozione totale dello stato anti giuridico contestato, risulta applicabile la riduzione della sanzione prevista dall'art. 140 D.Lgs. 152/2006, come parametrata dal D.D. 242/2011;
- Che, sulla base di quanto stabilito con il citato Decreto Dirigenziale n. 242/2011 sez. Sanzioni Amministrative art. 133 co.1, la sanzione da applicare è di **€ 3960,00 (Tremilanovecentosessanta/00)**, determinata secondo il seguente schema:

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 194855 del 11/04/2022 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

#### ORDINA

- Ed ingiunge \*\*\*OMISS\*\*\***OMISSIS**\*\*\* \*\*\*OMI\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, rappresentante legale del \*\*\*OMISSIS\*\*\*, in qualità di trasgressore, ed il \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* in qualità di obbligato in solido, al pagamento della somma **€ 3960,00 (Tremilanovecentosessanta/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui al verbale di accertamento e contestazione del 15/01/2018 n.04/DA/18 prodotto dall'ARPAC-Dipartimento di Caserta.

#### COMUNICA

- Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24.06.2011;
- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento

- \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*O - Codice tributo: 531

Oppure

- \*\*\*OMISSIS\*– codice tributo 519

#### AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
  1. Fermo amministrativo dei beni registrati: veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
  2. Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
  3. Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;

4. Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
  5. Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
  - Con il presente atto, la Dirigente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte sua e del responsabile del procedimento.
  - Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
  - Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
  - Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta